



BANCA DEL VENEZIANO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SOC. COOP.

Sede Legale: 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (Venezia) – Via Villa, 147

Direzione Generale: 30034 Mira (Venezia) – Riviera G. Matteotti, 14

N.ro di iscrizione del Registro Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 00272940271

Iscr. Trib. di Venezia n. 8480 – C.C.I.A.A. 96739 di Venezia – Iscr. Albo Aziende di Credito n. 4662

Iscr. Albo Cooperative n. A160398 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Codice Etico

adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.11.2011

INDICE

1	Premessa	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Missione aziendale e principi etici generali	3
1.3	Contenuti del Codice Etico	3
2	Rapporti con i terzi	4
2.1	Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	4
2.2	Condotta nei rapporti con la clientela e i fornitori	4
2.3	Condotta nei rapporti con le Autorità Giudiziarie	5
2.4	Condotta nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione	5
2.5	Condotta nei rapporti con la concorrenza	5
2.6	Condotta nei rapporti con organizzazioni non governative, religiose, non profit	5
2.7	Condotta nel trattamento delle informazioni	6
3	Rapporti interni alla Banca	6
3.1	Compiti e responsabilità	6
3.2	Condotta negli adempimenti societari	7
3.3	Condotta nella gestione della moneta ed altri valori.....	7
3.4	Condotta nella prevenzione della ricettazione, del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	7
3.5	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.....	7
3.6	Regole di condotta idonee a prevenire delitti informatici.	8
3.7	Regole di condotta idonee a prevenire i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.8	
4	Diffusione e aggiornamento del Codice Etico	8
5	Sanzioni	8

1 Premessa

Il presente Codice Etico contiene l'insieme dei doveri e delle responsabilità che la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop. (di seguito "la Banca") attribuisce a tutti coloro che operano al suo interno e che sono, quindi, "portatori del suo interesse" (Soggetti Apicali e Sottoposti).

1.1 Destinatari

La Banca adotta e diffonde il presente Codice Etico, al quale sono tenuti a conformarsi i soggetti apicali, i sottoposti della Banca e, in generale, qualsiasi altro soggetto che agisca in nome e per conto della stessa.

1.2 Missione aziendale e principi etici generali

La Banca ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona.

In coerenza con lo Statuto, nell'esercizio della propria attività la Banca si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Banca ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Banca si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci, nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

L'attività della Banca è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti.

1.3 Contenuti del Codice Etico

Il presente Codice si compone, oltre alla Premessa - nella quale sono espressi la missione aziendale e i principi etici generali -, di quattro parti rispettivamente dedicate a:

Rapporti con i terzi: vengono dettate le regole di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con la clientela e i fornitori, con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione, con la concorrenza, con organizzazioni non governative, religiose, *non profit* nonché le regole di condotta nel trattamento delle informazioni.

Rapporti interni alla Banca: vengono dettate le regole di condotta relative ai comportamenti e alle relazioni all'interno della Banca.

Diffusione e aggiornamento del Codice Etico: vengono previste la diffusione e l'aggiornamento del Codice.

Sanzioni: viene richiamato l'apparato sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale, applicabile in caso di violazione del Codice.

2 Rapporti con i terzi

2.1 Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti Pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi della Banca sono riservati esclusivamente alle Funzioni competenti e devono essere esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità ed Enti pubblici.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rigoroso rispetto della legge.

In particolare, non è consentito:

- promettere o dare denaro ovvero altra utilità a Pubblici Ufficiali, e/o incaricati di pubblico servizio, per promuovere o favorire gli interessi della Banca;
- presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire un vantaggio o nell'interesse della Banca;
- utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla Banca dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto ai danni della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, chiunque riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da parte di appartenenti della Pubblica Amministrazione deve riferirne tempestivamente al proprio superiore o, se collaboratore, al proprio referente aziendale nonché segnalarlo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 secondo le modalità previste.

2.2 Condotta nei rapporti con la clientela e i fornitori

Nei rapporti con la clientela e i fornitori deve essere perseguita una condotta improntata alla cortesia, alla trasparenza, alla correttezza e all'efficienza, mantenendo un atteggiamento professionale leale e collaborativo in particolare nei riguardi del cliente, che deve essere posto in condizioni di assumere decisioni consapevoli e informate.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelli esistenti è necessario evitare di:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, ad esempio connesse al traffico di armi o di sostanze stupefacenti, al riciclaggio, al terrorismo, e, in ogni caso, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- finanziare attività volte alla produzione e commercializzazione di prodotti altamente dannosi per l'ambiente e la salute;
- mantenere rapporti finanziari con persone o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, ecc.).

La Banca considera i fornitori come collaboratori funzionali ad accrescere l'efficienza e l'efficacia della sua attività.

Il comportamento verso i fornitori deve essere improntato:

- alla massima trasparenza, onestà e puntualità;
- all'equità e alla correttezza, considerando ogni fornitore con attenzione e imparzialità, astenendosi da qualsiasi pressione, reale o apparente, tendente ad ottenere "trattamenti di favore" o altri privilegi. A tal fine nessuno può accettare regali, omaggi, ad esclusione di materiale promozionale o di beni di valore simbolico, in ogni caso non di natura monetaria e contenuti nel controvalore commerciale di circa € 300,00;
- alla non esclusività del rapporto che garantisce alla Banca l'accesso alle migliori condizioni di mercato e la migliore qualità al prezzo più conveniente;
- alla preferenza accordata a fornitori Soci e Clienti della Banca in caso di parità di condizioni proposte.

Nell'ipotesi in cui i potenziali fornitori siano parenti o affini di soggetti apicali o di sottoposti, le loro offerte commerciali devono essere valutate con i medesimi criteri adottati per gli altri fornitori.

2.3 Condotta nei rapporti con le Autorità Giudiziarie

I rapporti con le Autorità Giudiziarie sono improntati alla massima collaborazione e trasparenza. Le dichiarazioni richieste - se dovute - devono essere rese in maniera corretta e veritiera.

2.4 Condotta nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione

I rapporti con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione sono improntati alla massima collaborazione, dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività, e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

2.5 Condotta nei rapporti con la concorrenza

La Banca individua nella concorrenza lo stimolo al costante miglioramento delle qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela.

Il comportamento verso le Banche concorrenti deve esprimere correttezza e rispetto, astenendosi da giudizi denigratori o lesivi della loro reputazione ed immagine.

2.6 Condotta nei rapporti con organizzazioni non governative, religiose, non profit

La Banca considera la realtà del volontariato nelle sue diverse forme organizzative come una ricchezza sociale, espressione di valori umani e culturali che condivide e verso i quali esprime una costante attenzione e sostegno.

La responsabilità della relazione con i suddetti enti spetta al Consiglio di Amministrazione e il comportamento verso queste organizzazioni deve esprimere:

- spirito di collaborazione, che renda evidenti ed espliciti gli obiettivi da perseguire e i principi da salvaguardare;
- correttezza, serietà e trasparenza nella valutazione delle proposte e richieste pervenute dai suddetti Enti e nell'indicazione dei criteri di selezione adottati.

2.7 Condotta nel trattamento delle informazioni

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, vengono a conoscenza o dispongono di informazioni privilegiate o comunque riservate, sono tenuti al:

- rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o privilegiato, riguardante la clientela e la Banca;
- divieto di utilizzo, nell'interesse proprio o di terzi, delle informazioni di carattere confidenziale o privilegiato di cui al precedente punto;
- divieto di divulgazione delle informazioni di cui al punto precedente a terzi all'interno o all'esterno della Banca, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria per l'adempimento dei compiti affidati;
- divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio o della Banca di informazioni finanziarie rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche.

3 Rapporti interni alla Banca

3.1 Compiti e responsabilità

I soggetti apicali e i sottoposti sono tenuti a prestare la propria attività con diligenza, competenza e lealtà, investendo in maniera adeguata le proprie risorse ed il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività, ed astenendosi dal promuovere, o comunque prendere parte, ad iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi.

Ciascuno dei soggetti sopra indicati è tenuto in particolare a:

- evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse con la Banca o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali;
- attenersi ai principi della riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, divulgandole solo secondo le procedure aziendali e nel rispetto della normativa vigente evitando ogni comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare fenomeni di *insider trading* anche da parte di terzi;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Banca e impedirne l'uso fraudolento;
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle proprie mansioni;
- non sollecitare o accettare - per sé o per altri - raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o omaggistica o altra utilità, anche in occasione delle Festività, se non di modico valore - o comunque rientranti nelle normali prassi di cortesia - che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio e la correttezza operativa.

Per "modico valore" si intende un controvalore di mercato non superiore a € 300,00.

Nel caso in cui vengano offerti omaggi di non modico valore, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza.

- assumere decisioni basandosi sui principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali.
- evitare ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.
- segnalare all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni o istruzioni ricevute contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico.
- collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione e custodire, secondo criteri idonei di agevole reperibilità, la documentazione di supporto

dell'attività svolta. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

3.2 Condotta negli adempimenti societari

I soggetti apicali che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono - singolarmente o collegialmente - decisioni e deliberazioni relative alla gestione della Banca ed al relativo governo e i sottoposti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rigorosa osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli Organi Sociali (in particolare dell'Assemblea);
- correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del bilancio della Banca e nella sua rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei Soci;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le Funzioni di Controllo e di revisione e con le Autorità di Vigilanza;
- applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza, della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la Banca, sia all'interno che all'esterno;
- chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle Funzioni aziendali preposte.

3.3 Condotta nella gestione del contante ed altri valori

Nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori aventi corso legale nello Stato e all'estero) tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della specifica normativa aziendale sull'attività connessa alla gestione della moneta e dei valori;
- immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità e conseguente segnalazione agli Organi e Funzioni competenti;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti con onestà, integrità, correttezza e buona fede.

3.4 Condotta nella prevenzione della ricettazione, del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca sono tenuti ad esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio valutando sotto il profilo della correttezza e della trasparenza le operazioni compiute dalla clientela e operando in materia tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire la ricettazione, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

3.5 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

La Banca, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere comportamenti responsabili tra i propri dipendenti, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale.

La “cultura” della salute e della sicurezza viene diffusa attraverso momenti formativi e di comunicazione e si realizza mediante un continuo monitoraggio della sicurezza delle strutture aziendali ed effettuando un’analitica valutazione dei rischi e delle risorse da proteggere.

Tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca sono tenuti ad osservare la normativa interna in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3.6 Regole di condotta idonee a prevenire delitti informatici

La Banca - consapevole dell’importanza di contribuire a garantire la riservatezza dei dati, intesa come la protezione delle informazioni da accessi non autorizzati o da intercettazioni attive o passive, ovvero l’integrità degli stessi, intesa come salvaguardia della loro esattezza, e la disponibilità - si impegna a promuovere e diffondere tra i propri collaboratori e dipendenti comportamenti corretti, al fine di scongiurare la falsità in documenti pubblici o privati, gli accessi abusivi con finalità di danneggiamento a dati e sistemi informatici o telematici.

Tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca non devono porre in essere comportamenti che possano cagionare danni a dati e sistemi informatici e telematici e a rispettare le normative atte a prevenire o reprimere la commissione di delitti informatici.

3.7 Regole di condotta idonee a prevenire i delitti in materia di violazione del diritto d’autore

La Banca - consapevole degli obblighi derivanti dalle disposizioni sul diritto d’autore di cui alla legge n. 633/1941 - si impegna a promuovere il rigoroso rispetto di detta normativa tra i propri collaboratori e dipendenti.

Tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca sono tenuti a porre in essere comportamenti rispettosi della normativa in materia di diritto d’autore.

4 Diffusione e aggiornamento del Codice Etico

Al fine di assicurare la comprensione e la conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i destinatari la Banca stabilisce che lo stesso sia intelligibile e chiaro e reso noto nei confronti di terzi (clienti, fornitori ecc.), attraverso idonee modalità di diffusione.

Il Codice Etico deve essere analizzato periodicamente, aggiornato ed eventualmente ampliato sia con riferimento alle novità legislative (ad es. ampliamento delle ipotesi di reato a fondamento della responsabilità amministrativa dell’Ente), sia per effetto delle vicende modificative della Banca e della sua organizzazione interna.

5 Sanzioni

La violazione delle misure indicate nel presente Codice Etico costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20.05.1970, n. 300) e determina l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.